

Proposta di legge sulla continuità didattica dei docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e norme varie per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica

ONOREVOLI COLLEGHI

La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre nella normativa scolastica inclusiva pienamente i principi introdotti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la l.n. 18 del 2009 e gli orientamenti fondamentali dell'ICF (classificazione internazionale del funzionamento), approvati dall'OMS nel 2001. Tali principi sono stati recepiti dalla Legge delega sulla disabilità approvata definitivamente il, nella quale però i principi concernenti l'inclusione scolastica sono appena accennati, mentre nella presente legge vengono ampiamente applicati.

In tal senso la presente legge si può considerare un'integrazione alla Legge-delega, che ne completa l'ampio quadro riformatore, voluto dalle famiglie e dalle associazioni delle persone con disabilità a completamento ed integrazione della fondamentale l.n. 104/1992 sui diritti delle persone con disabilità.

La presente legge ha voluto far proprie le proposte emerse in numerosi convegni, articoli e da ultimo nei documenti offerti dalle Associazioni delle persone con disabilità alla XIII Conferenza nazionale sulla disabilità per migliorare ulteriormente la qualità inclusiva della scuola italiana, superando i vuoti e le cattive prassi applicative che si erano palesate nei decenni scorsi.

Se ne forniscono di seguito le ampie motivazioni e si illustrano i contenuti dei singoli articoli.

La l.n. 107 all'art 1 comma 181 lettera C n. 2, recependo le continue richieste delle famiglie degli alunni con disabilità, ha sancito la delega al Governo di emanare un decreto delegato recante il principio del diritto di tali alunni alla continuità didattica con lo stesso docente per il sostegno per l'intero segmento di istruzione da essi frequentato.

Dopo due anni, il Governo ha dato esecuzione alla delega regolandolo nell'art 14 del d.lgs n. 66/17, sottoponendone però l'attuazione ad un regolamento da emanarsi a cura del Ministero dell'Istruzione.

A seguito di insistenti richieste delle famiglie, nel 2019 si era raggiunto l'accordo tra Ministero ed Osservatorio ministeriale sull'inclusione scolastica su un testo che prevedeva la continuità didattica almeno per un secondo anno con i docenti supplenti, nel rispetto delle graduatorie, ai fini delle nomine su posto di sostegno, ma derogando alla priorità di scelta della sede che rimaneva coperta per il secondo anno dal supplente in continuità.

Purtroppo, tale bozza di regolamento ebbe parere negativo da parte del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e da allora il Ministero non è più tornato sul tema, anche a causa dell'arrivo della pandemia.

Nulla comunque è stato fatto sino ad ora per garantire la continuità didattica nemmeno dei docenti a tempo indeterminato i quali vengono nominati su posto di sostegno a domanda, se in possesso della apposita specializzazione. Tali docenti spesso riescono ad entrare in ruolo su posto di sostegno, se vincitori di concorso per una qualunque disciplina, mancando un'apposita cattedra di sostegno. Pertanto, appena entrati in ruolo

(con vincolo nella sede di assunzione in servizio oggi ridotta a tre anni per i docenti di scuole secondarie immessi in ruolo con l'art 1, comma 17 del decreto-legge 162 del 2019 convertito nella l.n. 159/19), trascorso il periodo obbligatorio di permanenza quinquennale su posto di sostegno, chiedono il trasferimento su posto comune, determinando forte discontinuità didattica. Anche durante il quinquennio possono chiedere il trasferimento su altro posto di sostegno, riducendosi così la continuità a mero obbligo di permanenza su posto di sostegno nell'interesse dell'Amministrazione, e non sulla medesima sede, che è il vero interesse degli alunni alla continuità didattica.

Negli ultimi anni la FISH ha chiesto insistentemente l'istituzione di apposite classi di concorso rispettivamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ma non si è ancora pervenuti neppure ad un intervento legislativo.

L'articolo 1 comma 1 prevede l'istituzione di nuove quattro classi di concorso, una per ciascun grado di istruzione, che possono essere ricoperte solo da docenti di sostegno specializzati a tempo indeterminato.

L'art. 1 comma 2 prevede che tali docenti, in prima applicazione della presente legge, diverranno titolari nella stessa sede attualmente assegnata.

L'art. 1 comma 3 viene incontro a chi, immesso in ruolo definitivamente su sostegno, desidera spostarsi su cattedra curricolare per la quale sia abilitato.

Molti attuali docenti per il sostegno, che godono - unici del corpo docente - del privilegio di poter indifferentemente occupare sia i posti curricolari nei quali hanno vinto il concorso che quelli di sostegno, si oppongono alla richiesta dell'istituzione delle apposite classi di concorso per il sostegno con la motivazione che, qualora esse venissero istituite, essi sarebbero "condannati a vita" a fare sostegno, subendo così un logorio psicologico e professionale.

A tale obiezione la presente proposta di legge risponde con l'art. 1 comma 3 che per loro, come per tutti i docenti di ruolo, è applicabile l'istituto della "mobilità professionale", cioè del passaggio di cattedra da sostegno a cattedra comune, purché ne abbiano l'abilitazione e sulla base degli annuali appositi concorsi.

L'art. 1 comma 4 garantisce i diritti quesiti dei docenti che sino ad oggi hanno avuto il privilegio di poter insegnare su due cattedre, sostegno e curricolare, e che non intendano permanere a vita su posto di sostegno.

La norma prevede che essi possano dichiarare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, la loro volontà di passare su posto comune; conseguentemente, gli Uffici scolastici regionali sono tenuti ad inserirli in un'apposita graduatoria ad esaurimento dalla quale trasferiscono a domanda, utilizzano a domanda, o assegnano provvisoriamente detti docenti con priorità sulle altre operazioni di mobilità, a mano a mano che si rendano disponibili, a seguito dei concorsi, i docenti che possano occupare la loro sede. Per il trasferimento da posto di sostegno a posto comune devono quindi verificarsi due condizioni: la prima è che si renda disponibile una cattedra su posto comune, la seconda è che sia prevista un'autorizzazione di spesa dai ministeri competenti per la copertura del posto che si renderebbe conseguentemente vacante e che sia presente un aspirante per tale incarico collocato in posizione utile nella graduatoria di merito.

L'articolo 1 comma 5 introduce il Portfolio professionale del docente.

Il portfolio professionale permetterà ai docenti di documentare la propria storia formativa operando direttamente sulla piattaforma on line. La sua elaborazione aiuterà inoltre i docenti a riflettere sulla propria

attività didattica e sul proprio modo di progettare e realizzare l'insegnamento, consentendo a ciascuno di individuare ed esplicitare i campi di attività e le competenze professionali attraverso cui fornire il maggior apporto all'istituzione scolastica, in relazione alla specifica realtà. Il portfolio fornisce inoltre l'ambiente digitale in cui documentare le Unità Formative acquisite, anche per valutarne l'efficacia. Diventa quindi lo strumento per riconoscere e valorizzare ogni passaggio della propria storia formativa e professionale - dentro e fuori la classe, nella comunità scolastica allargata, a diversi livelli nel sistema scolastico.

In sintesi, il portfolio, inizialmente composto da un diverso insieme di informazioni strutturate e non, a partire da quelle contenute nel sistema informativo del Ministero, consente al docente di:

- descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria "storia formativa";
- mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta nella chiamata per competenze per l'assegnazione dell'incarico triennale;
- elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale;
- raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese.

Dal punto di vista amministrativo, il portfolio diventa quindi parte integrante del fascicolo digitale del docente, permettendo ad amministrazione, scuole e dirigenti di ricostruire e comprendere la storia professionale del docente e di disporre di tutte le informazioni di carattere amministrativo relativo al percorso professionale.

Esso sarà formato da una parte pubblica che troverà spazio in un applicativo in corso di sviluppo da parte del Ministero (e che permetterà di indicare riferimenti, risorse e link esterni), e una parte riservata, che sarà disponibile e gestita internamente dal docente stesso. Il Ministero fornirà indicazioni operative e strumenti per il concreto avvio del portfolio professionale del docente nell'anno scolastico 2022/2023.

Il Portfolio consente di valutare la qualità della formazione effettuata, attraverso un'analisi delle seguenti caratteristiche:

- la tipologia dei percorsi frequentati (monte ore, fonti formative, traguardi raggiunti, ecc);
- le modalità di formazione (peer to peer, lezioni, laboratori pratici, approcci "on the job", azioni di accompagnamento, ecc);
- i contenuti di formazione;
- percorsi di formazione all'estero;
- l'utilizzo delle risorse (economiche, professionali, materiali, strumentali, ecc); la progettualità conseguente alla formazione;
- il report narrativo del percorso formativo svolto e delle considerazioni relative allo svolgimento (positività, elementi critici, perplessità, inapplicabilità, ecc) e la ricaduta sulle pratiche in classe e nell'istituzione;
- la presentazione pubblica della progettualità e del percorso formativo;
- l'autovalutazione del percorso;

- la partecipazione al progetto formativo della scuola.

L'articolo 2 risolve l'annoso problema della discontinuità didattica, almeno per gli alunni con disabilità, in attuazione del principio di continuità didattica loro garantito dall'art. 1 comma 181 lett. C n.2 della l.n. 107/2015.

Si prevede, infatti, all'art. 2 che i docenti specializzati per il sostegno a tempo indeterminato non possano chiedere trasferimento o godere di altri provvedimenti di mobilità, prima che l'alunno con disabilità loro assegnato abbia completato il triennio o il biennio di quel determinato grado di istruzione.

Si prevede però che ciò debba avvenire "di norma", dovendosi tener conto di casi eccezionali di assegnazioni provvisorie per gravi motivi di salute o di famiglia.

Quanto ai docenti nominati a tempo determinato, il comma 2 prevede un incarico biennale, così da assicurare almeno per un biennio la continuità didattica ed ovviare al problema delle graduatorie, posto che il diritto al lavoro correlato alla posizione in graduatoria sembra prevalere su quello degli alunni con disabilità, che invece dovrebbe essere prevalente.

Inoltre, qualora il triennio non sia stato completato con lo stesso docente a tempo determinato e non siano intervenute assegnazioni di personale a tempo indeterminato avente diritto, è previsto, allo stesso comma 2, che, a richiesta delle famiglie e dopo valutazione del Dirigente scolastico, i docenti a tempo determinato già nominati per un biennio possano proseguire nell'anno successivo con lo stesso alunno e sulla stessa sede, in coerenza con la loro posizione in graduatoria ovvero a parità di punteggio. Pertanto, non si impedisce a quanti, situati positivamente in graduatoria per gli incarichi e le supplenze, di ricevere la nomina; solo che per quell'anno debbono accettare una sede diversa, essendo, quella da loro prescelta, assegnata in base a questa norma speciale al docente che deve assicurare il rispetto del principio della continuità didattica previsto dalla legge di delega n. 107/2015.

Il comma 3 dell'art. 2 dispone che i Dirigenti scolastici, titolari del potere di assegnazione alle classi dei docenti in servizio presso l'istituto da loro diretto, tengano conto del principio di continuità didattica e non operino spostamenti di classe nei peridi previsti al comma 1.

L'articolo 3 interviene sulla tempistica delle procedure amministrative concernenti l'individuazione e l'assegnazione del personale docente. Secondo la normativa vigente, le procedure per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento per i docenti di sostegno vengono avviate a partire dal 1° di settembre. Nelle piccole province si riesce ad assicurare la copertura delle cattedre con nomine effettuate entro i primi quindici giorni del mese, mentre nelle città metropolitane si assiste ad una "girandola" di nomine sullo stesso posto di sostegno tanto che alcuni alunni vedono il proprio docente nel mese di novembre, cioè due o tre mesi dopo l'inizio delle lezioni, avendo assistito in questo periodo di tempo all'assegnazione di diverse figure che si alternano sulla stessa cattedra in attesa dell'avente diritto.

La possibilità di anticipare di un paio di mesi l'iter – con avvio delle procedure nel mese di giugno (ossia al termine delle lezioni) e termine delle stesse entro la fine del mese di agosto – consentire di assicurare il docente che dovrà occuparsi della presa in carico dell'alunno sin dai primi giorni di lezione.

Tale anticipazione, porta conseguentemente a riprogrammare tutte le operazioni preliminari, ossia: mobilità e pensionamenti. Le disposizioni contenute nel presente articolo rideterminano pertanto anche le suddette procedure.

L'articolo 4 è una norma di invarianza finanziaria, considerato che le misure contenute agli artt. 1 e 2 non prevedono nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 5 prevede la possibilità di impiegare n. 400 docenti presso i CTS e i GIT, con semiesoneri. L'importo complessivo per tale operazione, quantificato in 15,11 mln di euro (e già previsto dal D.Lgs 66/2017, ma poi ridotto con successivi interventi legislativi nel 2019) è a carico dei fondi di cui alla legge 107/2015.

L'articolo 6 colma un vuoto normativo che costituisce palese discriminazione nei confronti degli alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie e di mancata parità tra le scuole paritarie e scuole statali.

Infatti, sino ad oggi comunemente si applica anche alle scuole paritarie il divieto di contributi statali previsto dall'art 34 comma 3 per le scuole private. Le scuole paritarie però, specie dopo la l.n. 62/2000 fanno parte a pieno titolo del sistema pubblico di istruzione e godono degli stessi obblighi e diritti delle scuole statali con riguardo al diritto allo studio degli alunni con disabilità costituzionalmente garantito dalla costante Giurisprudenza della Corte costituzionale.

Ovviamente la norma comporta aumento di spesa.

Però, se si pensa che gli alunni con disabilità attualmente frequentanti le scuole paritarie non superano i 15.000 alunni e si confronta con la spesa per le massicce immissioni in ruolo di decine di migliaia di docenti, si prenderà atto che questa spesa, costituzionalmente legittima e dovuta, rappresenta una spesa assai meno rilevante di quella che lo Stato ed Enti territoriali hanno risparmiato in cinquanta anni di normativa inclusiva realizzata in Italia con la mancata applicazione del comma 4 dell'art 34 della istituzione.

L'articolo 7 Viene colmata una lacuna da tempo segnalata dalle Associazioni relativa alla programmazione dei consigli di classe nelle scuole superiori al pari di quanto avviene da sempre per le scuole primarie. Inoltre dispone che le norme relative allo status giuridico del personale della scuola, previste nella presente legge, siano recepite nel CCNL mediante apposite sequenze contrattuali con le OO.SS. di categoria.

L'articolo 8 interviene sul tema della formazione iniziale e in servizio dei docenti per il sostegno didattico. È nota la carenza di docenti specializzati sul sostegno didattico, pari a circa un terzo degli attuali posti a tempo determinato (circa 27.000 docenti), che si accresce di anno in anno sia per effetti dei pensionamenti sia per il problema sopra richiamato del trasferimento dei docenti specializzati da posto di sostegno su posto comune (nell'anno 2021 si sono registrate oltre 12.000 domande e più di 4.000 sono state accolte).

Alla carenza strutturale di docenti specializzati non sopperisce la formazione di nuovi docenti da parte delle università in quanto i corsi ad hoc (TFA) soggiacciono all'autorizzazione congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del MEF. Tali autorizzazioni, sempre tardive nel loro rilascio, creano intervalli di tempo abnormi tra un TFA ed un altro, incidendo negativamente sulla carenza di posti. Peraltro, il DM 95/2020, che autorizzava l'ultimo ciclo dei corsi di specializzazione, ha previsto poco meno di 20.000 posti nei nuovi TFA, ma il ritardo delle procedure burocratiche ha fatto sì che i corsi fossero compressi da 8 mesi (durata minima prevista) a 5, con grave danno della qualità dell'offerta formativa.

La possibilità, invece, di istituire Scuole di specializzazione per il sostegno didattico e per l'inclusionescolastica presso le università dove è attivo un dipartimento di scienze della formazione, consentirà di formare a ciclo continuo docenti specializzati sul sostegno didattico che potranno poi essere immessi in ruolo sulla base delle facoltà assunzionali determinate da MEF e dal Ministero dell'Istruzione, garantendo continuità nella disponibilità di professionalità competenti.

Tali Scuole di specializzazione diverranno anche punti di riferimento per la formazione in servizio, oltre che per la formazione iniziale, contribuendo a potenziare le competenze di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA, sia attraverso corsi di alta formazione (master di I e II livello), già svolti con successo ma su

iniziative sporadiche del Ministero, sia attraverso interventi mirati e diffusi rivolti a tutto il personale docente, come nel caso delle 25 ore previste al comma 961 della legge 178/2020.

L'aumento di offerta formativa, già stabilito in 60 CFU aggiuntivi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 66/2017, cui verrà a sommarsi l'impegno per lo svolgimento a ciclo continuo dei corsi di specializzazione (pari sempre a 60 CFU) nell'ambito della formazione iniziale, oltre che l'ulteriore carico didattico per le attività formative brevi rivolte al personale docente in servizio, rende assolutamente necessario il potenziamento dell'organico dei docenti universitari nel settore scientifico disciplinare competente (M-PED/03). A tale evenienza – quantificabile in massimo 10 mln annui - si provvede con i fondi appositamente stanziati, di cui all'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pari a 150 mln di euro.

L'articolo 9 risolve la questione delle norme sull'assegnazione di risorse professionali per il sostegno didattico e dei nuovi modelli di PEI, dopo che la Sentenza TAR n. 9795 ha annullato il decreto interministeriale n. 182/2020 e tutti gli allegati, compresi i modelli di PEI che sarebbero dovuti entrare in vigore nell'a.s. 2021/2022. Tra i motivi di censura più rilevanti, che attualmente bloccano ogni ripresa dei lavori per la realizzazione del modello nazionale di PEI, per il quale è già pronto apposito software creato dal Ministero ai fini della loro elaborazione informatizzata, vi è la natura dell'atto attuativo che, secondo il Giudice Amministrativo, avrebbe dovuto essere un Regolamento ex lege 400/1988 anziché un decreto interministeriale.

Altro motivo di censura incide sulla composizione del Gruppo di Lavoro Operativo sull'inclusione (GLO) che, di fatto, andava a conformarsi come un organismo con previsione di deliberazione su voto a maggioranza, ma che – anche per l'impedimento anzidetto – non può essere istituito quale organo con le procedure di voto previste all'art. 37 del Testo Unico sull'istruzione (D.Lgs 297/94). Il comma 2 dell'art. 6, risolve anche la problematica appena richiamata, che richiedeva appunto un intervento legislativo per consentirne il riconoscimento.

Conseguentemente, in caso di divergenze su un qualunque punto dei contenuti oggetto delle sue competenze (ad es. numero di ore di sostegno, richieste in numero massimo dalla famiglia ed in numero inferiore dai docenti), non si saprebbe a quale criterio giuridico di soluzione del conflitto si dovrebbe ricorrere, se si nega di poter votare. E, nelle more della ricerca di un altro criterio giuridico per la soluzione del conflitto, l'assegnazione del numero delle ore non avrebbe certamente luogo. Né sarebbe possibile appellarsi alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che stabilisce occorra "trovare un accomodamento ragionevole". Infatti, come rilevato dalle situazioni di fatto venutesi a creare nelle scuole, l'impossibilità di seguire una disciplina per l'espressione delle deliberazioni dà luogo a non procedere. Tale inerzia è di fatto una palese violazione del diritto dell'alunno con disabilità

Gli articoli 10 e 11 intervengono rispettivamente sulla modifica degli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 66/2017.

L'attuale formulazione degli artt. 1 e 2 del D.lgs 66/2017 presenta elementi contraddittori ed in contrasto con l'orientamento culturale che si realizza in Italia ormai da più di 40 anni. Infatti, mentre all'art. 1, comma 1, lettera a) del testo vigente si afferma correttamente che l'inclusione riguarda in sostanza tutti gli alunni e risponde ai differenti bisogni educativi di ciascuno, all'art. 2 si restringe il campo di applicazione ai soli alunni con certificazione ex lege 104/1992. Tale passaggio è stato criticato da molti come "un passo indietro" rispetto all'evoluzione del concetto di integrazione prima e di inclusione poi, che non riguarda il mero inserimento fisico di alunni "handicappati" in una classe, ma tocca i concetti più profondi di accoglienza, di

partecipazione e di promozione di un armonioso sviluppo della persona anche mediante la “rimozione degli ostacoli” che limitano il pieno accrescimento delle potenzialità di ciascuno, come sancito dalla nostra Carta Costituzionale. L’inclusione scolastica ha fondamenti culturali e pedagogici e non può essere interpretata in termini esclusivamente clinici, come di fatto l’art. 2 attualmente afferma.

Inoltre, appare evidente una netta contraddizione sia tra il comma 1, dell’art. 2 con i principi espressi all’art. 1, sia con i successivi articoli, in particolare con l’art. 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica), con l’art. 8 (Piano per l’inclusione), con gli articoli 12 e 13 sulla formazione iniziale e in servizio e, più in generale, con altre disposizioni collegate, in primis con quelle contenute nel d.Lgs 62/2017 sulla valutazione.

Appare dunque opportuno che nel testo del Decreto siano inseriti riferimenti più ampi, esplicativi del concetto di inclusione, e ambiti di applicazione che diano senso della pluralità delle modalità di intervento e delle strategie educativo-didattiche rivolte a tutti gli alunni.

Per questo, si propone di inserire all’art. 1 del D.Lgs 66/2017 un riferimento ai principi costituzionali, con particolare riferimento all’art. 3 della Carta Costituzionale, che sancisce la piena uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, nel rispetto di ogni differenza, affermando altresì l’impegno della Repubblica a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire il pieno sviluppo della persona. Tale riferimento, iscritto nella nostra Costituzione, rivela una profonda affinità con i principi della dichiarazione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con la prospettiva ICF dell’OMS, mostrando, ancora una volta, la perenne attualità e la modernità della Carta costituzionale.

Peraltro, il riferimento presente all’art. 1, comma 1, lettera a) all’inclusione, riguardante tutti gli alunni - secondo il testo vigente - pare più pertinente all’ambito di applicazione (art. 2) e non ai principi.

Sempre per quanto riguarda l’ambito di applicazione, si ritiene opportuno indicare con chiarezza le diverse strategie di intervento e le eventuali provvidenze previste, rispettivamente, per alunni con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali, la cui definizione – per questi ultimi - è contenuta soltanto nella normazione secondaria del MIUR.

L’articolo 12 integra e modifica l’articolo 4 del D.Lgs 66/2017 introducendo, contestualmente all’attività di valutazione, anche quella di monitoraggio. Tale attività, operata dal Ministero dell’Istruzione. È condivisa con l’Osservatorio nazionale per l’inclusione scolastica «al fine di ottenere un costante miglioramento della qualità dell’inclusione, attraverso l’individuazione di punti critici, che devono costituire elementi di riflessione posti alla base di puntuali strategie di miglioramento». Alla valutazione delle scuole – che dovrà vertere sul servizio complessivamente erogato – sono chiamate a partecipare anche le famiglie di alunni e studenti. Essa diviene funzionale alla stesura del Piano per l’Inclusività, di cui all’art. 8 dello stesso decreto.

L’articolo 13 si occupa di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, integrando e modificando l’art. 3 del D.Lgs 66/2017.

In primis, si prevede che oltre i profili professionali di tali assistenti ne sia definito anche lo status giuridico.

Inoltre, si stabilisce che gli Enti territoriali competenti, curino anche adeguata formazione iniziale e in servizio degli stessi assistenti.

Infine, sono riconosciute le modalità di comunicazione correlate alle specifiche disabilità dell’udito, della vista e intellettive – quali la Lingua Italiana dei Segni, il codice Braille, la comunicazione aumentativa - garantendo continuità ed aggiornamento permanente nella formazione professionale degli assistenti.

Da ultimi, gli stessi Enti sono tenuti a garantire la continuità educativa per la durata del grado di istruzione frequentata dall'alunno con disabilità.

L'articolo 14 inserisce la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione, finalizzato ad abbattere il contenzioso. Infatti, secondo alcuni dati Istat e della Corte dei Conti, fino al 6% delle famiglie è stata impegnata nelle precedenti annualità in ricorsi contro l'Amministrazione, volti ad ottenere misure di maggior tutela per i propri figli. Tale intervento prevede un Collegio di conciliazione, costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o loro familiari di propria scelta e dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, che lo presiede. Si ritiene che molte delle questioni per cui viene attivato contenzioso siano risolvibili in via extragiudiziale, con conseguente risparmio sia in termini finanziari, atteso che l'Amministrazione nel gran parte dei casi è condannata al pagamento delle spese legali che segue la soccombenza, sia in termini temporali quanto alla risoluzione della vicenda, portando con ciò notevoli benefici alla gestione generale ed ai rapporti scuola-famiglia. Si precisa che per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.

L'articolo 15 istituisce ovvero mette a sistema il PUAD: Punto Unico di Accesso per le Disabilità, ossia un servizio a sportello per il cittadino che rappresenta un riferimento unico di contatto, dietro il quale tutti i diversi soggetti istituzionali devono coordinarsi per l'erogazione dei servizi.

Il PUAD è tra l'altro funzionante in alcune Regioni o Province e, pertanto, andrebbe più che altro messo a sistema, essendo stato già validamente sperimentato.

La famiglia non ha da recarsi presso gli uffici pubblici, ma è la pubblica amministrazione che deve andare incontro alla famiglia, offrendo tutte le informazioni necessarie, semplificando le procedure burocratiche, erogando i servizi che la famiglia sceglie.

L'articolo 16 contiene disposizioni di attuazione.

Il comma 1 affronta il problema della somministrazione di farmaci a scuola, risolvendo i bisogni delle somministrazioni che non richiedono competenze specialistiche. Per quelle che necessitano di competenze e professionalità sanitario si procede secondo la normativa vigente.

Il comma 2 stabilisce che i capitolati di affidamento di lavori per la realizzazione di prodotti informatici ad uso gestionale o didattico o per il loro acquisto debbano contenere esplicito richiamo al rispetto delle norme sull'accessibilità, pena la nullità del contratto.

Il comma 3 sancisce l'obbligatorietà, per il docente di sostegno, a prestare il proprio servizio presso il domicilio dell'alunno per il quale sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, per cause patologiche certificate. Dispone, inoltre, che tale norma sia recepita nel CCNL.

Il comma 4 abroga il comma 13 dell'articolo 11 del D.Lgs 62/2017, che aveva introdotto la possibilità dell'esonero per alunni con grave disturbo dell'apprendimento, in contraddizione con la precedente normativa, creando non pochi problemi interpretativi alle scuole ed all'amministrazione scolastica. Sul punto si era registrata una netta opposizione da parte delle associazioni (AID, FISH), degli Ordini professionali (CNOP) e delle società scientifiche (SIPeS), che concordano sull'abrogazione del suddetto articolo.

Il comma 5 precisa quali siano le dimensioni da considerare nell'elaborazione del PEI, e più in generale nella valutazione multidimensionale della persona. Tale individuazione è stata elaborata con il contributo delle società scientifiche competenti: SINPIA-Società Italiana di Neuropsichiatria infantile; CNOP-Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi; SIPeS- Società italiana di pedagogia speciale, nell'ambito delle consultazioni dell'Osservatorio nazionale permanente per l'inclusione scolastica.

Il comma 6 porta al 2023, anziché al 2025, l'attuazione dell'art.12 comma 5 del D.Lgs 66/2017, atteso che nella prima formulazione l'attuazione era prevista già nel 2020 e si ritiene non più differibile onde assicurare il miglioramento delle competenze professionali per il futuro personale docente, nell'ambito della formazione iniziale.

L'articolo 17, infine, prevede le modalità per l'entrata in vigore della legge in oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge sulla continuità didattica dei docenti specializzati per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e norme varie per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica

di iniziativa di

Articolo 1

Istituzione di classi di concorso per il sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 sono istituite quattro classi di concorso per le attività di sostegno didattico per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata nelle classi comuni del sistema nazionale di istruzione, una per ogni grado di istruzione.
2. I docenti su posto di sostegno didattico a tempo indeterminato, al momento di entrata in vigore della presente legge, transitano nei ruoli delle nuove classi di concorso, mantenendo la sede di titolarità attualmente assegnata e i punteggi fino ad allora maturati.
3. Sono fatti salvi i diritti per la mobilità professionale tramite concorsi per passaggio di cattedra, purché i richiedenti siano in possesso dei requisiti richiesti per insegnare su altre classi di concorso per l'insegnamento.
4. I docenti titolari su posto di sostegno di cui al comma 2 che non intendano transitare nella nuova classe di concorso, possono richiedere al rispettivo Ufficio scolastico regionale, entro e non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere inseriti in un'apposita graduatoria regionale; i predetti Uffici provvedono prioritariamente ad effettuare, a domanda, operazioni di mobilità sulle cattedre curriculari disponibili nell'anno 2023/24 ed, in mancanza, nell'anno scolastico successivo, mediante scorrimento dalle predette graduatorie. Il passaggio da posto di sostegno a posto comune è in ogni caso consentito solo se contestualmente alla richiesta presentata dal docente che intende trasferirsi è presente un aspirante candidato collocato in posizione utile nella graduatoria di merito ed è autorizzata l'immissione in ruolo dello stesso sulla base della normativa vigente, in sostituzione del docente che richiede di trasferirsi su posto comune.
5. Al fine di valorizzare la professionalità e le competenze del personale docente è istituito il "Portfolio professionale del docente", quale parte integrante del fascicolo digitale del docente, previsto nel Piano Nazionale di Formazione di cui all'art. 1, comma 124 della Legge 107/2015. Esso è formato da una parte pubblica, che trova spazio in un applicativo inserito nel portale web del Ministero dell'Istruzione, e una parte riservata, che sarà disponibile e gestita internamente dal docente stesso. Il Portfolio professionale del docente deve consentire al docente di descrivere il proprio curriculum professionale, nonché mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta per l'assegnazione alla classe. Entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sono elaborati i modelli nazionali di Portfolio professionale delle competenze, uno per ciascun grado di scuola, e sono regolate le modalità di implementazione del sito istituzionale del Ministero onde approntare un sistema

on line di documentazione del percorso professionale di ciascun docente al fine di valorizzarne ogni passaggio della storia formativa e professionale a diversi livelli nel sistema scolastico.

Articolo 2

Continuità didattica

1. I docenti a tempo indeterminato specializzati per il sostegno didattico non possono, di norma, fruire di operazioni di mobilità sino a quando l'alunno con disabilità per il quale sono stati nominati abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia o il primo triennio o il biennio della scuola primaria o il triennio della scuola secondaria di primo grado o il primo triennio o il successivo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

2. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, sancito all'articolo 1, comma 181, lettera C, n.2 della legge n. 107/2015, l'incarico di supplenza su posto di sostegno dei docenti specializzati nominati a tempo determinato ha validità biennale, salvo eccezioni, debitamente motivate alle famiglie. La nomina ha validità annuale, qualora l'alunno debba frequentare l'ultimo anno dei periodi temporali indicati al comma 1. Qualora, al termine del biennio l'alunno non abbia completato il triennio della scuola dell'infanzia, il primo triennio della scuola primaria o il triennio della scuola secondaria di primo o secondo grado, l'incarico di supplenza è prorogato di un anno; in caso di parità di punteggio della relativa graduatoria con aspirante a supplenza annuale, prevale il docente che completa la continuità didattica.

3. Nell'assegnare i docenti alle classi, i Dirigenti scolastici sono tenuti a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.

4. Resta ferma la possibilità per le famiglie di chiedere la sostituzione del docente per il sostegno, sulla base di motivate e comprovate esigenze, dopo la una valutazione di un dirigente tecnico dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

Articolo 3

Procedure di nomina

1. Le procedure di nomina dei docenti per il sostegno didattico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, si avviano al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado. Le stesse procedure devono concludersi obbligatoriamente entro il 31 di agosto ovvero, per comprovati motivi, nelle città metropolitane, non oltre il 10 di settembre. Conseguentemente, sono anticipate le procedure di mobilità professionale ed i termini per le domande di pensionamento.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la tempistica e le modalità di svolgimento delle procedure di mobilità professionale.

3. Con decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e la tempistica delle domande e delle relative procedure di messa in quiescenza del personale docente.

Articolo 4

Norma di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri rispetto agli stanziamenti di bilancio già destinati al personale scolastico.

Articolo 5

Personale docente da destinare al supporto dell'autonomia per l'inclusione scolastica

1. L'amministrazione scolastica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a quattrocento unità, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'assegnazione degli stessi docenti presso i CTS-Centri Territoriali di Supporto e i GIT-Gruppi di Inclusione Territoriale di cui al **DI xxxxx e al DIxxxx**. Tali assegnazioni sono di norma attribuite per metà dell'intero orario di servizio e comportano, per il restante orario, la permanenza nella sede di titolarità.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei CTS e dei GIT, pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 6

Scuole Paritarie

1. In attuazione degli art. 3 e 34, comma 4 della Costituzione, nelle scuole paritarie di cui alla l.n. 62/2000 gli alunni con disabilità hanno diritto, al pari delle scuole statali, ad avere assegnati dallo Stato i docenti per il sostegno e dalle Regioni e dai Comuni gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

2. Con decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono fissati i criteri e le modalità per il graduale passaggio al nuovo regime di assegnazione dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1, a partire dalle scuole dell'infanzia nell'a.s. 2023/2024; dalle scuole primarie nell'a.s. 2024/2025; alle scuole del secondo ciclo di istruzione nell'a.s. 2025/2026 nonché sono apportate le necessarie variazioni di bilancio per la copertura dei relativi oneri.

3. Con accordo sancito in Conferenza unificata sono stabilite le modalità attuative per l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione sono definite le modalità tecniche per l'accesso delle scuole paritarie aventi diritto alle previsioni di cui al comma 1 nel sistema informatizzato SIDI onde poter consentire le operazioni di assegnazione dei docenti nell'ambito delle ordinarie vigenti procedure relative al personale scolastico.

Articolo 7

Recepimento nel CCNL

Previo recepimento nel CCNL nelle scuole secondarie di primo e secondo grado i docenti sono tenuti a svolgere un'ora di programmazione settimanale relative alla verifica periodica dei PEI. Tali ore rientrano nelle ore funzionali all'insegnamento di cui al CCNL.

Le norme di cui alla presente legge, relative allo status giuridico per il personale scolastico, sono recepite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a seguito di apposite sequenze contrattuali con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Articolo 8

Istituzione delle Scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali

1. Presso i Dipartimenti di scienze della formazione delle Università italiane afferenti alla CUNSF-Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione sono istituite, su proposta dei singoli Atenei che ne fanno richiesta e sulla base del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le Scuole di specializzazione sui bisogni educativi speciali

2. Le scuole di Specializzazione sui bisogni educativi speciali sono destinate alla formazione iniziale e in servizio del personale scolastico. In particolare, sono attivati presso le stesse scuole:

a) I corsi di specializzazione per il sostegno didattico di cui al DM 249/2010;

b) Master di I e II livello sull'inclusione scolastica, destinati a personale docente e a dirigenti scolastici e tecnici;

c) Corsi di formazione in servizio per docenti, dirigenti scolastici e personale ATA su tematiche afferenti l'inclusione scolastica di alunni e studenti con bisogni educativi speciali.

3. Per l'attivazione delle Scuole di specializzazione di cui al comma 1 è necessario rispettare i seguenti requisiti:

a) Presenza nella dotazione organica di: almeno un docente ordinario in M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale); almeno due docenti associati in M-PED/03; almeno tre ricercatori in M-PED/03;

b) Possesso, adeguatamente documentato, di aule e strumentazione didattica per lo svolgimento dei corsi.

4. La direzione delle Scuole di specializzazione di cui al presente articolo è affidata esclusivamente a docenti ordinari di Didattica e Pedagogia speciale (M-PED/03).

13

5. I requisiti di accesso alle scuole di specializzazione sono fissati all'art. 12 del D.Lgs 66/2017.

6. Al fine di assicurare il funzionamento delle Scuole di specializzazione di cui al comma 1, le Università che attivano le predette scuole sono autorizzate ad incrementare di un punto l'organico dei docenti, con riferimento alle figure professionali indicate al comma 3, lettera a).

7. Le risorse finanziarie a copertura delle misure previste al comma 5 del presente articolo sono a valere sugli stanziamenti a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

8. Con decreto del Ministro dell'Università, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge 400/1988, sono definite le modalità di individuazione e funzionamento delle scuole di specializzazione di area pedagogico speciale, i profili specialistici, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici.

Articolo 9

Piano Educativo Individualizzato

1. Al fine di dare attuazione alle norme di cui agli articoli 7 e 9 del D.Lgs 66/2017:

a) al comma 2-ter dell'art.7 del D.Lgs 66/2017, sono inserite, dopo la parola "adottare", le seguenti:

«ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) dopo il comma 10 dell'art.9 del D.Lgs 66/2017, è inserito comma il seguente:

«10-bis. Con il medesimo regolamento di cui all'art. 7, comma 2-ter del presente decreto è disciplinata la composizione e il funzionamento del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione. La costituzione dell'organo e la validità delle deliberazioni è effettuata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 297 del 1994».

Articolo 10

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente: «L'inclusione scolastica si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e di pari dignità sociale di ogni cittadino, rendendo attuale l'impegno dell'intera comunità al pieno sviluppo della persona umana ed alla effettiva partecipazione alla vita scolastica, nella prospettiva e con l'obiettivo della piena inclusione sociale e lavorativa. Essa:».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, alla lettera a), le parole «riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza» sono sostituite dalle seguenti: «si attua».

Articolo 11

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è sostituito dal seguente:

«1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti e risponde ai differenti bisogni educativi di ciascuno.

2. Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli interventi di inclusione scolastica sono definiti attraverso l'elaborazione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'art. 7, che è parte integrante del Progetto individuale di cui all'art. 6.

3. Per gli alunni e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inclusione è attuata attraverso l'attivazione delle misure educative e didattiche di supporto previste nella predetta legge.

4. Per gli studenti con bisogni educativi speciali, non rientranti nelle previsioni di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 170/2010, sono attivati percorsi individualizzati e personalizzati, nonché le misure educative e didattiche di supporto di cui all'art. 5 della legge n. 170/2010, per il tempo necessario al superamento delle difficoltà».

Articolo 12

Monitoraggio e valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è modificato come segue:

a. «Articolo 4. Monitoraggio e valutazione della qualità dell'inclusione scolastica»

b. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione, assumono priorità il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica nelle singole classi, nelle singole istituzioni scolastiche e nell'intero sistema di educazione, di istruzione e formazione, al fine di ottenere un costante miglioramento della qualità dell'inclusione, attraverso l'individuazione di punti critici, che devono costituire elementi di riflessione posti alla base di puntuali strategie di miglioramento. In particolare, la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80».

c. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«3. I risultati delle attività di monitoraggio, disciplinate con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono condivisi, ciclicamente, con il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, di cui all'art.15 del presente decreto.

4. L'autovalutazione e la valutazione delle singole scuole, cui sono chiamati a partecipare anche i familiari di alunni e studenti, è funzionale alla stesura di un Piano per l'Inclusività, di cui al successivo art.8, da formularsi annualmente dal collegio dei docenti al termine delle lezioni».

Articolo 13

Assistenti per l'autonomia e la comunicazione

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è così integrato e modificato:

15

a) Al comma 4, dopo le parole «su tutto il territorio nazionale della definizione» sono inserite le parole «dello status giuridico e».

b) Al comma 5, dopo la lettera c) è inserito il seguente periodo contrassegnato dalla lettera d):

«d) apposita formazione iniziale ed obbligatoria in servizio, agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, idonea a svolgere proficuamente i loro compiti educativi secondo i diversi bisogni segnalati dalla scuola, dai servizi e dalla famiglia».

c) Dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti commi:

«5-ter. Nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017, è data priorità al riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e, conseguentemente, vengono assicurati assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di cui all'art. 13, 3° co., l. 5/2/1992, n. 104, preparati sulle modalità di comunicazione correlate alle specifiche disabilità dell'udito, della vista e intellettive – quali la Lingua dei Segni Italiani, il codice Braille, la comunicazione aumentativa - garantendo continuità ed aggiornamento permanente, anche se forniti da enti in convenzione con gli enti locali.

5-quater. Gli Enti che forniscono gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui al precedente comma 1, anche in convenzione con altri soggetti, sono tenuti a garantirne la continuità educativa per la durata del grado di istruzione frequentata dall'alunno con disabilità».

Articolo 14

Tentativo obbligatorio pregiudiziale di conciliazione

1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio di tali alunni, prima di avviare qualunque azione giurisdizionale, la famiglia deve chiedere l'intervento di un Collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto.
2. Il Collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o loro familiari di propria scelta e dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, che lo presiede.
3. Il Collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.
4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro 15 giorni dal primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può direttamente avviare le azioni giudiziali.
5. Per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.

Articolo 15

Punto unico di accesso per la disabilità

16

1. Al fine di facilitare l'accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, sociali e scolastiche e garantire una progettualità unitaria, i punti unici di accesso per il coordinamento dei servizi integrati per le persone con disabilità, di seguito denominati PUAD, svolgono funzioni di accoglienza, di orientamento e di progettazione per l'accesso alla rete integrata dei servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679.
2. Nelle more della progressiva estensione dei PUAD sull'intero territorio nazionale, gli stessi sono istituiti, nell'ambito della programmazione regionale, per la definizione del Progetto individuale di cui all'articolo 6.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 sono definiti:
 - a) la durata e le modalità di funzionamento dei PUAD;
 - b) i criteri di composizione con l'indicazione di almeno un componente ciascuno per l'istituzione scolastica, le aziende sanitarie locali e gli Enti Locali di riferimento dell'alunno e dello studente con disabilità;
 - c) le modalità di partecipazione della famiglia;
 - d) la predisposizione di linee guida per tutto il territorio nazionale per l'elaborazione del progetto individuale di cui all'articolo 6.

Articolo 16

Disposizioni di attuazione

1. Per la somministrazione di farmaci ad alunni in orario scolastico, come pure per l'imboccamento e per interventi riguardanti alunni cateterizzati o stomizzati, qualora la richiesta della famiglia o degli esercenti la potestà genitoriale sia supportata da certificazione medica che:

a) non preveda l'intervento di personale sanitario;

b) non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto;

c) riporti, tra l'altro, modalità, tempi e dosaggio della somministrazione;

il dirigente scolastico, predisponendo adeguata formazione, l'attiva verificando la disponibilità tra il personale scolastico ed, in caso d'assenza, tra le associazioni ed enti di volontariato ed utilità sociale.

Nel caso di richiesta della famiglia o degli esercenti la potestà genitoriale, ne autorizza all'uopo l'ingresso a scuola. Qualora verifichi l'impossibilità di realizzare la richiesta, è tenuto a darne formale ed immediata comunicazione alla famiglia ed al sindaco del Comune di residenza dell'alunno.

2. Nel rispetto della legge n. 4/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge n. 18/2009 e dell'art. 9 della legge n. 221/2012, si stabilisce che i capitolati di affidamento di lavori per la realizzazione di prodotti informatici ad uso gestionale o didattico o per il loro acquisto debbano contenere esplicito richiamo al rispetto delle norme sull'accessibilità, pena la nullità del contratto; conseguentemente il dirigente preposto, nell'emettere l'ordine si assicurerà che esso contenga il suddetto richiamo e, prima di procedere al pagamento del servizio/prodotto, ne richiederà al fornitore l'attestato di accessibilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75. Parimenti non possono essere adottati libri di testo digitali, né prodotti e-book ad uso scolastico, dei quali l'editore non fornisca la certificazione di conformità alle norme sull'accessibilità.

3. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è aggiunto, dopo il comma 2-ter, il seguente comma:

«2-quater. I docenti per il sostegno didattico, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza e degli accorgimenti di natura igienico-sanitaria, sono tenuti a prestare il proprio servizio presso il domicilio dell'alunno per il quale sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, per cause patologiche certificate. In alternativa, se previsto dal PEI, tale servizio può anche essere prestato in modalità a distanza. Tale disposizione è recepita nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a seguito di apposita sequenza contrattuale con le Organizzazioni Sindacali di categoria».

4. L'articolo 11 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 è abrogato.

5. La lettera c), comma 2, articolo 7 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è così sostituita:

« c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per promuovere lo sviluppo nelle dimensioni della relazione, dell'interazione, e della socializzazione, della comunicazione e del linguaggio, dell'orientamento e delle autonomie, cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, anchesulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati; per le dimensioni della relazione, interazione,

socializzazione si fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento; per le dimensioni della comunicazione e del linguaggio si fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si fa riferimento anche alla dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati; per le dimensioni delle autonomie e dell'orientamento si fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile); per le dimensioni cognitive, neuropsicologica e dell'apprendimento si fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, e, con l'avvio del percorso scolastico, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi;».

6. Al comma 5 dell'articolo 12 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.